SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig.ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), scultrice, poetessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";

Visto il d.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 3 luglio 2014;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Flavia Livia Livi (in arte Livia Livi), nata a Firenze il 16 febbraio 1932.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 231

15A01285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2014.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), cantante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";

Visto il d.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 3 luglio 2014;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Silvana Areggasc Savorelli (in arte Lara Saint Paul), nata ad Asmara il 31 marzo 1945, cittadina italiana.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 237

15A01286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 gennaio 2015.

Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'art. 17, che ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 189 relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma 1116, che ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare l'art. 14-*bis* concernente il "finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", che ha demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante "regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art, 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2011, che raccoglie in un testo unico coordinato i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 disciplinanti l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2011, n. 219, recante "regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012 – Supplemento Ordinario n. 5;

Considerata la necessità di affidare la gestione, il controllo e l'elaborazione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in materia ambientale;

Considerata la complessità degli aspetti ambientali che richiedono la definizione e l'organizzazione di un Sistema di sicurezza che monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 91 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 116 del 2014;

ADOTTANO

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Corpo forestale dello Stato è interconnesso al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Art. 2.

Il Corpo forestale dello Stato opera in stretto collegamento con il Ministero dell'ambiente assicurando l'accesso alle informazioni non riservate presenti in ambito SISTRI da parte del Ministero ai fini degli adempimenti relativi alle proprie attività istituzionali.

Art. 3.

Dall'attuazione del presente decreto non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e/o per gli utenti del Servizio informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

15A01418

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2015.

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

15A01358

DECRETO 20 febbraio 2015.

Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-*ter* del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015;

Considerata l'opportunità che, a fini di semplificazione, i rimborsi dell'IVA da erogarsi in via prioritaria, ai sensi dell'appena citato decreto del Ministro del 23 gennaio 2015, ai contribuenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-*ter* del decreto n. 633 del 1972, non siano assoggettati ai criteri previsti dall'art. 2 del sopra citato decreto del Ministro del 22 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Semplificazioni per i rimborsi dell'IVA da effettuarsi in via prioritaria

1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015, sono soppresse le parole «fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, e».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

15A01381

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 3263).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla Ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il d.m. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante “Disposizioni transitorie e finali” con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 14 del d.m. n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l’anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all’applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l’analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14 del d.m. n. 593/2000;

Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 24 settembre 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto d.d. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell’importo di euro 200.000,00 dall’art. 15 all’art. 14 sezione “Nazionale” per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell’allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, del d.m. n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 390.822,84 di cui € 385.658,27 nella forma del credito d’imposta ed € 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. L’erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta, sono subordinate all’acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2014

Il Capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 5611

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:00.064 **17** 63231	EVA INFORMATICA S.P.A. **B82F12000520001**	Contratto 1	04912221001 ROMA RM		**170.000,00**
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:00.110 **25** 62782	CYBERTEC RESEARCH S.R.L. **B92F12000410001**	Assunzione 1	00957900327 TRIESTE TS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:52.651 **332** 63225	INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA S.r.l. – **B82F12000530001**	Contratto 1	00515500775 MATERA MT		**195.000,00**
				Totali (€)	**5.164,57**	**385.658,27**

15A01283

DECRETO 21 ottobre 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593, dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 3264).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il d.m. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del d.m. n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del d.m. n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuate dal Gruppo di lavoro e completate nelle sedute del 24 settembre 2014 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto d.d. 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione "Nazionale" per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del d.m. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 837.853,52 di cui € 782.359,81 nella forma del credito d'imposta ed € 55.493,71 nella forma del contributo nella spesa gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2014

Il Capo Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 5612

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.040 **12** 63788	STEP SRL **B82F12000560001**	Assunzione 6	06016121003 ROMA RM	**29.670,86**	**118.683,46**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.072 **26** 63699	AERNOVA ENGINEERING SRL **B32F12000430001**	Contratto 1	04731630010 CAMPIGLIONE FENILE TO		**102.175,00**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.134 **51** 63925	I CUBE SRL **B82F12000550001**	Contratto 1	10993201002 ROMA RM		**122.625,00**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.150 **55** 63698	AERNOVA ENGINEERING SRL **B32F12000440001**	Contratto 1	04731630010 CAMPIGLIONE FENILE TO		**101.925,00**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.758 **138** 63881	INGEL S.R.L. **B42F12000680001**	Assunzione 1	04061820728 CONVERSANO BA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:02.490 **208** 64151	INFOTEL SISTEMI S.R.L.	Assunzione 2	09905391000 ROMA RM	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:02.724 **211** 63721	DOTT. DINO PALADIN **B92F12000420001**	Borsa 1	01032420281 PADOVA PD		**33.660,00**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:28.635 **255** 63761	I.C.M.E.A. S.R.L. **B52F12000670001**	Assunzione 2	06499070727 CORATO BA	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Altro	17/09/2012 10:00:00.196 **300** 64038	SARDA SERVICE CATERING SRL **B22F1200050001**	Contratto 2	02240620928 VILLACIDRO CA		**200.000,00**
				Totali (€)	**55.493,71**	**782.359,81**

15A01284

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2015.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil) metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Viste le note del 31 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta per la registrazione in Europa di decessi seguiti all'assunzione della molecola AH-7921 e per casi di sequestro di prodotti contenenti la molecola 251-NBOMe;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea 25 settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 287 del 1° ottobre 2014, che ha sottoposto a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)

cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4-metilenediossipirovalerone(MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil) cicloesanone (metossietamina) in considerazione dei rischi per la salute e della mancanza di proprietà o usi terapeutici di tali sostanze;

Considerato che le sostanze Metilendiossipirovalerone (MDPV) e Metossietamina, oggetto della medesima decisione, sono già sotto controllo in Italia ed incluse nella tabella I allegata al testo unico;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil) metil] benzamide (AH-7921);

Vista la nota 6 maggio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta a seguito della registrazione in Svezia di 11 casi di decesso e di identificazione analitica della molecola MT-45 nel sangue femorale delle vittime;

Vista la nota di allerta diramata nella stessa data dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione agli Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome, finalizzata a prevenire la rapida diffusione di tali sostanze sul mercato delle droghe e attraverso internet;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 dicembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino) cicloesil)metil] benzamide (AH-7921) e della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45),

Ritenuto necessario procedere ai suddetti inserimenti a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

(25I-NBOMe): denominazione comune 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina: denominazione chimica;

(AH-7921): denominazione comune 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide: denominazione chimica;

(MT-45): denominazione comune 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina: denominazione chimica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A01336

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2015.

Concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;

Visto, in particolare, l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e 17 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014 relativi, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge, a tenore del quale alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *a)*, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio;

Considerato che, ai sensi del comma 4-*bis* del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 1 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, con riferimento, in particolare:

a) agli investimenti agevolabili, alle soglie massime di spesa eleggibile e relativa misura dell'agevolazione, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Art. 2.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente decreto i seguenti soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:

a) imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

Art. 3.

Investimenti agevolabili e misura del credito d'imposta

1. Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, relative a:

a) dotazioni tecnologiche;

b) software;

c) progettazione e implementazione;

d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

2. Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

3. Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa:

a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 1, del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014;

b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)* e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)* e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 2, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 1, del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

5. L'effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. I crediti d'imposta di cui al comma 3 sono riconosciuti nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

Art. 4.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalità telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all'indirizzo www.politicheagricole.it, l'ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili.

3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è specificato, a pena di nullità:

a) il codice dell'attività prevalente dichiarata dall'impresa ai fini IVA;

b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda;

c) il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1;

d) l'effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'art. 3, comma 5;

e) l'effettività della destinazione delle spese sostenute per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico, secondo le modalità previste nell'art. 3, comma 5;

f) il credito d'imposta spettante secondo le specifiche definite all'art. 3, comma 3.

4. Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. Il credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di riferimento. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, con le modalità stabilite al successivo art. 5, comma 3. In ogni caso, il credito può essere compensato solo successivamente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell'anno successivo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Art. 5.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso nonché le eventuali variazioni e revoche.

Art. 6.

Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta

1. Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi:

a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;

b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell'Unione europea di cui all'art. 3, comma 3;

c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda.

2. Il credito d'imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

3. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all'art. 3, comma 3.

2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 8.

Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 9.

Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193; dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* del presente decreto sono concesse dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 473

15A01472

DECRETO 13 gennaio 2015.

Concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell'ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;

Visto, in particolare, l'art. 17 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e 17 del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014 relativi, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge, a tenore del quale, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *b)*, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi;

Visto il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazione, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e, in particolare, l'art. 3, commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* relativi al contratto di rete;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il comma 53, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio;

Considerato che, ai sensi del comma 4-*bis* del citato art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, con riferimento, in particolare:

a) agli investimenti agevolabili, alle soglie massime di spesa eleggibile e relativa misura dell'agevolazione, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Art. 2.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente decreto le singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:

a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I.

2. Le aggregazioni devono essere formate, pena l'inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti.

Art. 3.

Costi agevolabili e misura del credito d'imposta

1. Sono agevolabili le seguenti spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera:

a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;

b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature;

c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;

d) costi di ricerca e sperimentazione;

e) costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

f) costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;

g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;

h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

2. Per gli investimenti di cui al precedente comma 1, lettera *h)*, l'agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

3. Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa:

a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 400.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014;

b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)* e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)* e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 400.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L'agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

6. L'effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per la realizzazione del programma comune di rete deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

7. I crediti d'imposta di cui al comma 4 sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

Art. 4.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l'impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalità telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all'indirizzo www.politicheagricole.it, l'ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili.

3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, è specificato, a pena di nullità:

a) il codice dell'attività prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA;

b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda;

c) il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1;

d) l'effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'art. 3, comma 6;

e) l'effettività della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete, secondo le modalità previste nell'art. 3, comma 6;

f) il credito d'imposta spettante secondo le specifiche definite all'art. 3, comma 4.

4. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente.

5. Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

6. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali di cui al presente decreto. Il credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di riferimento. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all'impresa capofila il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, con le modalità stabilite al successivo art. 5, comma 3. In ogni caso, il credito può essere compensato solo successivamente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell'anno successivo.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014.

8. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta, per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, l'agevolazione nel limite e nella percentuale indicati all'art. 3, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 5.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso nonché le eventuali variazioni e revoche.

Art. 6.

Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta

1. Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi:

a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;

b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell'Unione europea di cui all'art. 3, comma 4;

c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda.

2. Il credito d'imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

3. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all'art. 3, comma 3.

2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 8.

Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 9.

Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)* del presente decreto sono concesse dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 472

15A01473

DECRETO 2 febbraio 2015.

Variazione della denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 28/04/2014, n. 8904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16/05/2014, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, le varietà di fagiolo nano denominata «Mantus», codice SIAN 3427;

Vista la nota n. 21735 del 30/10/2014, con la quale il responsabile della conservazione in purezza, Royal Seeds s.r.l., ha chiesto la modifica della denominazione che identificala varietà sopracitata in «Virtus»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il d.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 05/2014;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di melone di seguito elencata, è modificata come indicato in tabella:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Nuova denominazione	Responsabile conservazione in purezza
Fagiolo nano	3427	Mantus	Virtus	Royal Seeds s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A01327

DECRETO 2 febbraio 2015.

Rettifica del decreto 20 novembre 2014, recante «Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013";

Visto il decreto ministeriale n. 25105 del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015, con il quale sono state iscritte varietà ortive nel Registro delle varietà nazionale;

Considerato che la varietà di Fagiolo nano denominata Mantus, codice SIAN 3427, è stata erroneamente inserita nel decreto ministeriale n. 25105 del 20 novembre 2014 sopracitato e che la stessa è già ufficialmente iscritta con decreto ministeriale del 28 aprile 2014, n. 8904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2014;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 25105 del 20 novembre 2014 e in particolare la tabella di cui all'articolo unico;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 25105 del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015, è eliminata la seguente varietà:

Specie: Fagiolo nano;

Varietà: Mantus;

Codice SIAN: 3427;

Lista Registro: A;

Responsabile della conservazione in purezza: Royal Seeds S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A01335

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Curva società cooperativa a mutualità prevalente», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 marzo 2013 contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa «La curva società cooperativa a mutualità prevalente»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La curva società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Milano (codice fiscale 06722170963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano, via Manara, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01292

DECRETO 17 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ionio società cooperativa», in Casalmaggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 9 giugno 2014, e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 19 giugno 2014, con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ionio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 febbraio 2014 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 23 maggio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante ha formalizzato al consenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ionio società cooperativa», con sede in Casalmaggiore (CR) (codice fiscale 01383550199) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Federico Manara, nato a Cremona il 3 dicembre 1962, e ivi domiciliato in via Bissolati, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01293

DECRETO 17 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cremonese Produttori Carne - Società agricola cooperativa in liquidazione», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2014, e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 26 maggio 2014, con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa cremonese produttori carne - Società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa cremonese produttori carne - Società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Cremona (CR) (codice fiscale 01459040190) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Felter, nato a Vimercate (MI) il 14 luglio 1963, e domiciliato in Brescia, piazza Vittoria, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01294

DECRETO 17 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pianeta Terra società cooperativa», in Camerino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 aprile 2014 pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 12 maggio 2014, con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pianeta terra società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pianeta terra società cooperativa», con sede in Camerino (MC) (codice fiscale 01438540435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Franguelli, nato ad Ancona l'8 gennaio 1946 (codice fiscale FRNFDN46A08A271S), e domiciliato in Osimo (AN), via Industria, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01295

DECRETO 17 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unioncoop - cooperativa servizi di assistenza in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 ottobre 2014, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 4 novembre 2014, con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Unioncoop - Cooperativa servizi di assistenza in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 ottobre 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 novembre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 21 novembre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni comunicando che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unioncoop - Cooperativa servizi di assistenza in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 00706060233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG), il 30 marzo 1962, domiciliato in Verona, via Franco Faccio, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01296

DECRETO 24 febbraio 2015.

Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi;

Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprietà industriale;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 34, con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonché ai titoli di proprietà industriale concessi;

Tenuto conto di eventi di carattere eccezionale non previsti intervenuti presso la sede della Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM che hanno comportato un temporaneo non utilizzo della predetta nuova procedura di deposito;

Ritenuto necessario dover procedere all'implementazione delle misure necessarie ad assicurare livelli di sicurezza più elevati;

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Al decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 3, è sostituita con la data del 17 maggio 2015;

b. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 4, è sostituita con la data del 18 maggio 2015;

c. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 5, è sostituita con la data del 17 maggio 2015;

d. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 1, è sostituita con la data del 17 maggio 2015;

e. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 2, è sostituita con la data del 18 maggio 2015.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: GULINO

15A01462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 febbraio 2015.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di atorvastatina, rosuvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, simvastatina: a seguito della raccomandazione del PRAC relativa al segnale Immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM) adottata nella seduta del 06-09 gennaio 2015. (Determina FV n. 35/2015).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la necessità di aggiornamento ed armonizzazione delle informazioni contenute negli stampati dei medicinali a base delle sostanze attive atorvastatina, rosuvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, simvastatina a seguito della raccomandazione del PRAC relativa al segnale Immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM) adottata nella seduta del 6-9 gennaio 2015.

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'Immissione in Commercio di medicinali contenenti i principi attivi atorvastatina, rosuvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, simvastatina autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di Riferimento (RMS), di presentare, entro il 29 marzo 2015, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. al fine di implementare le modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo quanto indicato nella raccomandazione del PRAC.

Le modifiche da apportare al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo sono disponibili al seguente indirizzo EMA:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2015/01/WC500181043.pdf.

2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali per uso sistemico contenenti il principio attivo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto indicato entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare A.I.C. italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

Il dirigente: PIMPINELLA

15A01427

DETERMINA 11 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Protoxan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 122/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Rivoira Pharma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PROTOXAN;

Vista la domanda con la quale la ditta Rivoira Pharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC da 042646012 a 042646099;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Protoxan nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 5 lt in acciaio con valvola PRV - 042646012 (in base 10) 18PGHW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 5 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata - 042646024 (in base 10) 18PGJ8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 5 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata - 042646036 (in base 10) 18PGJN (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 5 lt in alluminio con valvola PRV - 042646048 (in base 10) 18PGK0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 10 lt in alluminio con valvola PRV - 042646051 (in base 10) 183GK3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 10 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata - 042646063 (in base 10) 183GKH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 10 lt in acciaio con valvola PRV - 042646075 (in base 10) 183GKV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 10 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata - 042646087 (in base 10) 183GL7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "50%/50% gas medicinale" bombola da 50 lt in acciaio con valvola PRV - 042646099 (in base 10) 183GLM (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Protoxan è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni o delle Province autonome - specialisti in anestesia e rianimazione, odontoiatri e specialisti in odontoiatria (USPL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01325

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumarin»

Estratto determina V&A n. 190 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUMARIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Flumarin, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028332017 - 30 compresse 350 mg;

AIC n. 028332043 - sospensione os flac. 200 ml 3,5%;

AIC n. 028332056 - "bambini supposte" 10 supposte;

AIC n. 028332068 - "adulti supposte" 10 supposte;

AIC n. 028332070 - "700 mg compresse" 20 compresse;

AIC n. 028332082 - "350 mg granulato per sospensione orale" 20 bustine bipartite.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. (codice fiscale 07611511002), con sede legale e domicilio fiscale in Via del Mare 36, 00040 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01287

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Rifadin»

Estratto determina V&A n. 191 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: RIFADIN.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, un periodo di proroga di 90 giorni per lo smaltimento delle scorte.

Trascorso il suddetto termine le non confezioni non modificate non possono essere dispensate al pubblico, o impiegate nel canale ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01288

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto determina V&A n. 192 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale CEPIM;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Cepim, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028896013 - "500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

AIC n. 028896025 - "1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

AIC n. 028896037 - "2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Polifarma S.p.a. (codice fiscale 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in Viale dell'Arte, 69 - 00144 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01289

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore».

Estratto determina V&A n. 193 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Nurofen Febbre e Dolore, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 034102018 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 100 ml con siringa per somministrazione orale;

AIC n. 034102020 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale;

AIC n. 034102246 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero" flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

AIC n. 034102259 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero" flacone da 100 ml con siringa per somministrazione orale;

AIC n. 034102261 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale;

AIC n. 034102273 - "bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale;

AIC n. 034102424 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 034102436 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 034102448 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

AIC n. 034102451 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

AIC n. 034102386 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero" flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 034102398 - "bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero" flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 034102400 - “bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero” flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

AIC n. 034102412 - “bambini 200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero” flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01290

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famvir».

Estratto determina V&A n. 194 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I *z)* Altre variazioni, relativamente al medicinale FAMVIR;

Numeri di procedura:

N. UK/H/4706/001-003/II/012/G;

N. UK/H/4706/001-003/II/011/G;

N. UK/H/4706/001-003/II/010/G.

È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale FAMVIR, nelle forme e confezioni sottoelencate:

029172018 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

029172032 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

029172044 - «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

029172057 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

029172069 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 07195130153.

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01291

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Klott e Emoclot».

Estratto determina V&A n. 182 del 10 febbraio 2015

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali:

KLOTT nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 041649017 - “500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

AIC n. 041649029 - “1000 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

EMOCLOT nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 023564216 - “500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

AIC n. 023564228 - “1000 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Kedrion S.P.A. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in Localita’ ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01298

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Daonil e Suguan M».

Estratto determina V&A n. 183 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali DAONIL, SUGUAN M;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali: «Daonil» nella forma e confezione A.I.C. n. 021642018 - «5 mg compresse»; 30 compresse «Suguan M» nella forma e confezione A.I.C. n. 027174010 - «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anexate».

Estratto determina V&A n. 184 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.3.a), relativamente al medicinale ANEXATE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Anexate», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026749010 - «0,5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 026749034 - «1 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. (codice fiscale n. 00747170157), con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante n. 11 - 20131 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01300

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyloric».

Estratto determina V&A n. 185 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZYLORIC.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Zyloric», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021259015 - «100 mg compresse» 50 compresse divisibili;

A.I.C. n. 021259027 - «300 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) - (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kayexalate».

Estratto determina V&A n. 186 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale KAYEXALATE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Kayexalate», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021394022 - «polvere per sospensione orale e rettale» flacone 454 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcijex».

Estratto determina V&A n. 187 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CALCIJEX.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Calcijex, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028819011 - "1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 25 fiale 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

TITOLARE AIC: Abbvie S.r.l. (codice fiscale 02645920592) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 snc - Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benadon».

Estratto determina V&A n. 188 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

C.I.6.b) Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Soppressione di un'indicazione terapeutica, relativamente al medicinale BENADON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Benadon, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 001340025 - "300 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in Viale certosa, 130 - 20156 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01304

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effortil».

Estratto determina V&A n. 189 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale EFFORTIL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Effortil, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 006774032 - "7,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 15 g;

AIC n. 006774044 - "5 mg compresse" 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini, 8 - 20139 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01305

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto della società Basell Poliolefine Italia s.r.l., in Brindisi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN - 0000019 - del 5 febbraio 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 9 novembre 2010 modificato con decreto prot. DVA - DEC - 2012 - 0000232 del 24 maggio 2012 rilasciata all'impianto della società Basell Poliolefine Italia s.r.l., identificato dal codice fiscale 11531310156 con sede legale in via Soperga, 14/A - 20127 Milano, per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Brindisi, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A01322

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto della società Sasol Italia s.p.a., in Sarroch.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN - 0000014 - del 29 gennaio 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale prot. GAB-DEC-2011-0208 del 8 novembre 2011 rilasciata all'impianto della società Sasol Italia s.p.a., identificato dal codice fiscale 00805450152 con sede legale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

15A01323

Integrazione dei componenti della Commissione scientifica CITES

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto DM 0000307 del 19 dicembre 2014, ha provveduto all'integrazione dei componenti della Commissione scientifica CITES.

Il testo completo del decreto è consultabile sul sito web http://www.minambiente.it/.

15A01357

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Bando PNRA - Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze in Antartide.

La Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca in data 17 febbraio 2015 ha emanato il decreto n. 393 relativo al Bando PNRA - Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze in Antartide.

Il decreto concernente il Bando PNRA, con i relativi allegati, è consultabile in forma integrale sul sito internet del MIUR alla voce ricerca

(http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/febbraio/dcd-17022015.aspx).

15A01326

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto presidenziale n. 85 datato 12 gennaio 2015, al Maresciallo Ordinario Agatino Di Matteo, nato il 20 aprile 1947 a Taranto, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, nel corso di un servizio perlustrativo, unitamente ad altro militare, non esitava a porsi all'inseguimento di pericolosi malviventi che, intercettati a bordo di due veicoli, si erano dati a precipitosa fuga per sottrarsi a un controllo di polizia. Fatto segno a fuoco a proditoria e reiterata azione di fuoco, benché gravemente ferito, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i malfattori ad abbandonare i mezzi e a dileguarsi per le vie limitrofe. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Francavilla Fontana (BR), 4 giugno 1981.

Con decreto presidenziale n. 86 datato 12 gennaio 2015, al Carabiniere (ora Vice Brigadiere) Luigi Rosafio, nato il 14 dicembre 1952 a Castrignano del Capo (LE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, nel corso di un servizio perlustrativo, unitamente ad altro militare, non esitava a porsi all'inseguimento di pericolosi malviventi che, intercettati a bordo di due veicoli, si erano dati a precipitosa fuga per sottrarsi a un controllo di polizia. Fatto segno a fuoco a proditoria e reiterata azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo i malfattori ad abbandonare i mezzi e a dileguarsi per le vie limitrofe. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Francavilla Fontana (BR), 4 giugno 1981.

15A01337

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Solo Servizi Società Cooperativa Sociale», in liquidazione, in Udine.

Con deliberazione n. 140 dd.30 gennaio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Solo Servizi Società Cooperativa Sociale" in liquidazione, corrente in Udine, CF. 02600730309, costituita il giorno 25 gennaio 2010 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con domicilio eletto per la carica in Udine, Via Mantica n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A01321

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-048) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.